

CIRCOLARE N. 39
31 DICEMBRE 2012

Aggiornamento della carta di circolazione: indicazioni del Ministero competente

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

L'art. 94 del Codice della strada prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, **quando un soggetto diverso dall'intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni**, rinviando al regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada l'individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa.

Il D.P.R. n. 198/2012 – modifiche al D.P.R. n. 495/1992

Al fine di consentire l'attuazione della predetta norma, è stato emanato il D.P.R. n. 198 del 28 settembre 2012 "recante disposizioni in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi", già commentato con la circolare di Studio n. 34 del 2012 cui si rimanda.

L'obbligo

Il suddetto decreto dispone, in particolare, l'obbligo per tutti i proprietari di un veicolo di aggiornare la Carta di circolazione ogni qual volta il mezzo venga utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario, per un periodo superiore ai trenta giorni. L'aggiornamento non comporta un mutamento dell'intestazione dell'auto, della moto e dei rimorchi. L'obbligo non opera in tutti i casi in cui l'uso del veicolo sia concesso a un familiare, ove questi risultino conviventi.

Decorrenza dell'obbligo

La norma si rivolge sia agli enti che alle persone fisiche ed è in vigore dallo scorso 7 dicembre.

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti

Ebbene, con la circolare n. 33691 del 6 dicembre 2012, (allegata di seguito alla presente), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione ha reso noto che le **procedure informatiche necessarie al fine della concreta applicazione della nuova disciplina sono in corso di realizzazione.**

Per questa ragione non risulta, al momento, possibile "dar corso agli aggiornamenti dei dati d'archivio e dei documenti di circolazione dei veicoli in disponibilità di soggetti diversi dai relativi intestatari, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dall'art. 94 c.d.s. ...".

Niente sanzioni

Sarà cura della Direzione Generale dare tempestiva notizia della messa in esercizio delle predette procedure informatiche, mediante apposita circolare.

Fino ad allora, resta esclusa la possibilità per la Polizia stradale di applicare il regime sanzionatorio voluto dal Legislatore per colpire i veri responsabili delle infrazioni al Codice della Strada.



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 5

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

Roma, 6 dicembre 2012

prot. n. 33691

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale
ROMA

OGGETTO: Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. – D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 –
Intestazione temporanea di veicoli.

Com'è noto, il comma 4-bis dell'art. 94 c.d.s., come introdotto dall'art. 12, comma 1, let. a), della legge n. 120/2010, prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall'intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, rinviando al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada l'individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa.

Conseguentemente, al fine di consentire l'attuazione della predetta norma, si è resa necessaria una modifica del d.P.R. n. 495/1992, adottata con il d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, che ha introdotto l'art. 247-bis, pubblicato sulla G. U. n. 273 del 22 novembre 2011 ed in vigore dal 7 dicembre 2012.

Ciò premesso, si fa presente che le procedure informatiche necessarie al fine della concreta applicazione della nuova disciplina sono in corso di realizzazione e pertanto, al momento, non si rende possibile dar corso agli aggiornamenti dei dati d'archivio e dei documenti di circolazione dei veicoli in disponibilità di soggetti diversi dai relativi intestatari, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dall'art. 94 c.d.s. in relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione il richiamato comma 4-bis.

Non appena sarà effettuata la messa in esercizio delle predette procedure informatiche, sarà cura di questa Direzione Generale darne tempestiva notizia con apposita circolare.

Si prega codesta Direzione Centrale di diffondere i contenuti della presente presso i competenti organi di Polizia Stradale e, al contempo, si informa che la stessa è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione www.mit.gov.it al fine di una corretta informazione di tutta l'utenza interessata.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale necessità di ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)
f.to Vitelli

MN